

Riduzioni durevoli delle attività nelle PMI

di Eleonora D'Arrigo (*) Luisa Sirianni (**) Roberto Mazzetti (***) e Stefano Petrucci (****)

La versione definitiva dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore dell'immobilizzazioni materiali e immateriali" offre anche alle piccole e micro-imprese l'indicazione di un percorso chiaro e preciso per la valutazione degli asset patrimoniali. La sua similitudine con lo IAS 36, amplia di fatto la platea delle aziende chiamate ad intervenire sulle perdite durevoli di valore, garantendo un più elevato livello di trasparenza e comparabilità.

Introduzione

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, in occasione della redazione del bilancio di esercizio, gli amministratori si sono sempre trovati di fronte ad un problema particolarmente complesso. Ci si riferisce alla corretta valutazione dei suddetti beni nel momento in cui alcuni indicatori facciano presupporre una loro riduzione di valore.

Nel caso in cui un'azienda applichi i principi contabili internazionali IAS/IFRS, il principio contabile IAS 36 chiarisce quali sono i diversi criteri che devono essere applicati affinché le proprie attività immobilizzate non subiscano perdite per riduzione di valore ovvero siano iscritte ad un valore contabile inferiore a quello recuperabile.

Le imprese che invece redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, a partire dal 1° gennaio 2016, devono fare riferimento al principio nazionale OIC 9, che ha proprio lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire in nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mentre il riferimento per le riduzioni di valore relativamente alle immobilizzazioni finanziarie è lo IAS 36.

La versione dell'OIC 9 più recente ha tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 e del coordinamento con altri principi contabili.

In particolare, il principio ha recepito: a) l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico; b) la definizione di

fair value coerente con l'OIC 32, e c) il riferimento normativo al divieto di ripristino dell'avviamento.

Inoltre, sono stati previsti dei contenuti *ad hoc* (c.d. approccio semplificato) sia per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sia per le micro-imprese.

Da un raffronto tra i due principi (IAS 36 e OIC 9) si notano evidenti e profonde similitudini, quasi a voler significare l'esigenza, da parte dell'Organismo nazionale, di allineare la vasta platea delle imprese non obbligate all'adozione dei principi internazionali alla tenuta di un armonico comportamento nella redazione dei bilanci in grado di garantire maggiormente un più elevato livello di trasparenza e comparabilità.

Determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali: OIC 9

Il punto di partenza per la corretta applicazione del principio lo si trova in appendice dello stesso, allorché viene suggerito di procedere seguendo il c.d. albero delle

Note:

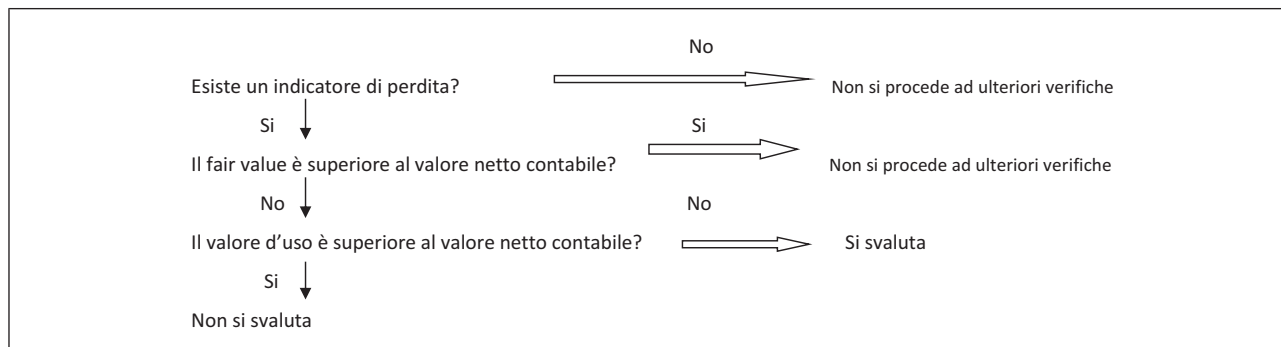
(*) Commissione Bilancio e Principi Contabili, Collegio Sindacale e Revisione - ODCEC di Pisa

(**) Commissione Bilancio e Principi Contabili, Collegio Sindacale e Revisione - ODCEC di Pisa

(***) Commissione Bilancio e Principi Contabili, Collegio Sindacale e Revisione - ODCEC di Pisa

(****) Commissione Bilancio e Principi Contabili, Collegio Sindacale e Revisione - ODCEC di Pisa

Tavola 1 - Albero delle decisioni



decisioni per rilevare le eventuali perdite durevoli di valore (Tavola 1).

Approccio ordinario

Identificazione di un'attività che può aver subito una perdita per riduzione di valore

Ai fini di una corretta rappresentazione contabile, l'impresa deve effettuare l'impairment test per verificare che un'attività iscritta in bilancio non abbia subito una perdita di valore. Il *management* aziendale dovrà pertanto valutare, alla chiusura di ciascun esercizio se esistono concrete indicazioni tali da far ritenere che un'attività possa aver subito una riduzione di valore. In presenza di ciò sarà pertanto necessario stimare il valore recuperabile dell'attività.

Vari possono essere gli elementi indicatori che fanno supporre che un'attività possa aver subito una perdita di valore: essi possono risalire da fonti interne (ad es., obsolescenza o deterioramento fisico di un'attività), o da fonti esterne all'impresa (ad es., significativa diminuzione durante l'esercizio del valore di mercato dell'attività, mutazioni nell'ambiente tecnologico, di mercato o economico o normativo nel quale l'impresa opera o nel mercato verso il quale l'impresa si rivolge).

Determinazione del valore recuperabile

Il principio definisce pertanto il valore recuperabile (VR) di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari come il maggiore tra il *fair value* al netto dei costi di vendita (FV netto) e il proprio valore d'uso (VU). Specifica anche che non sempre è necessario stimare il FV netto e il VU perché, infatti, se uno dei due valori è superiore al valore contabile, l'attività non ha subito alcuna perdita di valore.

Il FV netto è il valore che si ottiene dalla vendita di un'attività in un libero scambio fra operatori di mercato consapevoli alla data di valutazione, dedotti i costi della dismissione. A seconda delle condizioni che si possono verificare nello scambio, tale ammontare è determinato in base:

- al prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti indipendenti al netto dei costi di dismissione;

- al prezzo di mercato dell'attività dedotti i costi di vendita se non c'è alcun accordo vincolante di vendita, ma l'attività è commercializzata in un mercato attivo;

- alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che l'impresa potrebbe ottenere, alla data di chiusura del bilancio, dalla dismissione dell'attività (in tal caso, si può far riferimento alle più recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale).

Il VU è il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività.

Il calcolo del VU di un'attività necessita effettuare una serie di operazioni quali:

- 1) la stima dei flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
- 2) l'applicazione del tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.

La stima dei futuri flussi finanziari si dovrà basare su presupposti ragionevoli e sostenibili, riferendosi in particolare a:

- proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;
- proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita

per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente;

- i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Tali stime non dovranno includere:

- i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento;
- pagamenti o rimborsi fiscali;
- investimenti futuri per i quali la società non si sia già obbligata.

Relativamente al tasso di sconto usato ai fini del calcolo del valore attuale è il tasso al lordo delle imposte che riflettano le valutazioni correnti del mercato:

- del valore temporale del denaro;
- dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificare.

Il tasso di sconto dovrà riflettere il rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovasse nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che la società si aspetta che derivino dall'immobilizzazione in oggetto. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per attività simili o nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale della società.

Rilevazione di una perdita/ripristino di valore su una singola attività

Una volta effettuati i calcoli per determinare uno dei due suddetti valori, in presenza del valore recuperabile di un'attività inferiore al suo valore contabile, è necessario ridurre quest'ultimo al di sotto del valore recuperabile. La riduzione costituisce la perdita di valore.

Contabilmente, la perdita di valore deve essere rilevata immediatamente a conto economico come costo, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato. In questo caso la perdita per riduzione durevole su una attività rivalutata è imputata a diretta diminuzione della riserva di rivalutazione creata e al conto economico per la parte eccedente la riserva stessa. Dopo che la perdita di valore è stata rilevata a conto economico, la quota di

ammortamento dell'attività dovrà essere rettificata per gli esercizi futuri al fine di ripartire il nuovo valore contabile rettificato dell'attività lungo la sua restante vita utile. Se alla chiusura di ciascun esercizio, esistono indicazioni tali da far ritenere che una perdita per riduzione di valore, rilevata negli esercizi precedenti per un'attività diversa dall'avviamento, possa non esistere più o possa essere ridotta, la direzione aziendale deve stimare nuovamente il valore recuperabile dell'attività. Se il valore recuperabile dell'attività è superiore al suo valore contabile (ridotto negli anni precedenti) quest'ultimo deve essere aumentato fino al nuovo stimato valore recuperabile. In questo caso l'aumento costituisce un ripristino di valore. Contabilmente, il ripristino di valore di un'attività deve essere rilevato come componente positivo del conto economico, a meno che l'attività non sia iscritta ad un valore rivalutato. In questo caso infatti l'aumento sarà imputato ad aumento della rivalutazione. Dopo aver ripristinato il valore dell'attività, dovrà essere rivista la quota di ammortamento per gli esercizi futuri. Giova sottolineare che in nessun caso l'accresciuto valore contabile dell'attività, dovuto al ripristino di valore, dovrà superare il valore contabile, al netto dell'ammortamento o della svalutazione, che si sarebbe determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita di valore negli esercizi precedenti.

Unità generatrice di cassa (UGC)

Come si è visto, in presenza di indicatori che facciano ritenere che un'attività abbia subito una riduzione di valore, è necessario stimare il suo valore recuperabile. Se ciò però non fosse possibile, si dovrà determinare il valore recuperabile dell'unità che genera i flussi di cassa alla quale l'attività appartiene (UGC).

Il principio contabile stabilisce che: 1) quando il valore d'uso dell'attività non è possibile stimare prossimo al proprio *fair value* (valore equo) meno i costi di vendita; 2) quando l'attività non è in grado di generare flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività; allora il VR della singola attività non può essere determinato e di conseguenza dobbiamo riferire ogni valutazione del VU (e quindi del VR) dell'attività all'unità generatrice dei suoi flussi finanziari.

“L’unità generatrice di flussi cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.”. In altre parole se la direzione aziendale verifica che un’attività non è in grado da sola di generare significativi flussi finanziari in entrata indipendenti, deve necessariamente, e coerentemente a criteri uniformi da esercizio a esercizio, individuare l’aggregazione minima di attività che sia in grado di produrre tali flussi indipendenti, all’interno della quale ricomprendere quelli non valutabili singolarmente. L’individuazione della UGC può essere effettuata utilizzando gli stessi criteri organizzativo-gestionali adottati dal *management* nell’individuazione delle aree elementari per la comprensione delle cause di formazione dei risultati globali aziendali (linee di prodotto e/o segmenti di mercato).

Una volta individuata l’unità generatrice di flussi finanziari si procederà alla determinazione del suo valore recuperabile seguendo le stesse indicazioni fornite in precedenza per stimare i valori soprarichiamati. Anche in questo caso il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il *fair value* (valore equo) dedotti i costi di vendita e il valore d’uso della stessa.

Un’immobilizzazione particolare: l’avviamento

Nel caso in cui sia presente in bilancio una voce per avviamento acquisito dall’esterno dell’entità è noto che tale attività non possiede le caratteristiche per una autonoma valutazione di mercato e non è mai atto a generare “indipendenti” flussi finanziari rispetto agli altri della gestione.

Conseguentemente si può affermare che per l’avviamento non si è in grado di ipotizzare uno specifico FV netto, né uno specifico VU e pertanto non è identificabile un suo specifico VR.

Il principio tuttavia prevede che sia effettuato annualmente l’*impairment test* dell’avviamento ai fini della verifica della sua eventuale riduzione di valore.

Dato che l’avviamento può essere acquistato dall’esterno soltanto in simbiosi con un gruppo di altre attività e di passività, è chiaro che esso

potrà trovare la sua corretta e logica allocazione in una o più UGC, ovviamente formata (e) dalle attività e dalle passività dell’entità a cui si riferisce.

La combinazione sinergica così determinata (con al suo interno l’avviamento) sarà oggetto di verifica per riduzione di valore. Se dalla verifica i redditi attesi non si manifestano nella misura e/o tempi previsti, significa che l’avviamento perde di valore, o meglio la specifica UGC, in cui esso è stato in tutto o parte allocato, perde di valore. In presenza di perdita di valore della CGU (valore netto contabile superiore al VR) la direzione aziendale dovrà obbligatoriamente imputare la perdita rettificando prima (parzialmente o totalmente) l’avviamento in esso contenuto. Solo dopo l’azzeramento dell’avviamento si dovrà procedere alla diminuzione, proporzionale al loro valore netto contabile, delle altre attività. Contabilmente, in presenza di perdita riferita alla CGU, si procederà *in primis* alla parziale o totale spesa a conto economico dell’avviamento e in caso di perdita superiore l’eccezione sarà imputata in misura proporzionale al VNC delle altre attività. Una volta che il valore dell’avviamento è stato completamente svalutato non potrà più essere eventualmente ripristinato in futuro. Al contrario invece delle singole attività che compongono l’unità generatrice di flussi finanziari per le quali è sempre possibile effettuare il ripristino di valore.

Approccio semplificato

Il principio OIC 9 prevede la possibilità di un approccio semplificato per le società che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- numero medio dipendenti < 50;
- totale attivo < 4,4 mln;
- totale ricavi delle vendite < 8,8 mln.

L’approccio semplificato prevede che il calcolo del valore recuperabile sia effettuato sulla capacità di ammortamento e sulle seguenti assunzioni fondamentali:

- l’unità generatrice di cassa coincide con l’intera società;
- i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa.

Qualora l’unità generatrice di cassa non coincidesse con l’intera società, il principio raccomanda di effettuare la verifica della

recuperabilità dei cespiti per singoli rami d'azienda.

Indicatori di potenziali perdite di valore

Ai fini dell'applicazione dell'approccio semplificato, gli indicatori di perdite durevoli di valore da considerare sono i seguenti:

- significative perdite del valore di mercato di un'attività in maniera repentina;
- variazioni significative con effetto negativo per la società in ambito:
 - tecnologico;
 - di mercato;
 - economico;
 - normativo;
- valore contabile delle attività nette è superiore al suo *fair value*;
- aumento dell'obsolescenza o deterioramento fisico;
- variazioni significative nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata:
 - l'attività diventa inutilizzata;
 - piani di dismissione o ristrutturazione;
 - ridefinizione della vita utile;
 - diminuzione dell'andamento economico di un'attività.

Valore recuperabile

Il valore recuperabile viene determinato:

- 1) sulla base della capacità di ammortamento generalmente su un orizzonte temporale che non supera i 5 anni dei futuri esercizi; o se maggiore,
- 2) sulla base del *fair value*.

La verifica della sostenibilità degli investimenti è, pertanto, basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione.

Qualora la società presenti una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione ai singoli rami d'azienda individuati.

Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si basa sulla struttura produttiva esistente:

- non si computano futuri investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva;
- si computano futuri investimenti che concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente.

Qualora circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni.

Le riduzioni durevoli di valore delle immobilizzazioni finanziarie

Nel "sistema tradizionale italiano" (art. 2424 c.c.) le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

- a) partecipazioni in imprese controllate, collegate e controllanti;
- b) partecipazioni in altre imprese;
- c) crediti finanziari;
- d) titoli a reddito fisso diversi dalle partecipazioni;
- e) azioni proprie iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie.

La determinazione delle perdite durevoli di valore, ai sensi dell'art. 2426, n. 3), c.c., riguarda tutte le immobilizzazioni finanziarie sopra indicate, fatta eccezione per i crediti finanziari, ai quali si applica il criterio di valutazione, unico per tutti i crediti, del "presumibile valore di realizzazione" (art. 2426, n. 8), c.c.). Va però considerato che per le azioni proprie e per le partecipazioni in imprese controllanti, l'eventuale riduzione del valore iscritto tra le immobilizzazioni comporta una corrispondente riduzione della riserva indistribuibila, iscritta fra i componenti del patrimonio netto.

Anche se la nuova norma dell'art. 2427, n. 3-bis), c.c., che implicitamente richiama l'*impairment test*, non trova applicazione diretta alle immobilizzazioni finanziarie, tuttavia nella determinazione delle perdite durevoli di valore delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso, effettuate da imprese italiane che seguono le disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali, i criteri dell'*impairment test*, nelle loro linee generali, devono ritenersi ugualmente applicabili (e consigliabili) per analogia.

Per quanto riguarda poi le imprese italiane che applicano gli IAS - IFRS ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005 (le quali classificano le attività in correnti e non correnti e non più in immobilizzazioni e attivo circolante) l'*impairment* delle attività finanziarie è così disciplinato:

- a) Partecipazioni in imprese controllate, collegate e in *joint ventures*: IAS 36, a meno che non sia applicabile lo IAS 39;
- b) Altre attività finanziarie: IAS 39.

Partecipazioni alle quali si applica lo IAS 36

Per l'*impairment test* di queste partecipazioni, disciplinato dallo IAS 36, si applicano criteri analoghi a quelli indicati per le immobilizzazioni materiali e immateriali. Anche qui il valore recuperabile è costituito dal maggiore fra il *fair value* al netto dei costi di vendita e il valore d'uso, determinato come valore attuale dei flussi finanziari futuri.

Il *fair value less costs to sell* delle partecipazioni di controllo e di collegamento e delle partecipazioni in *joint venture* è determinato nel modo seguente: prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita fra parti indipendenti, al netto dei costi diretti di vendita; in mancanza, prezzo desunto da transazioni recenti aventi ad oggetto la partecipazione considerata o partecipazioni analoghe. Non vi è, invece, un mercato attivo per le partecipazioni in questione, perché, anche se si tratta di azioni quotate, le quotazioni dei mercati finanziari sono riferite sempre a partecipazioni di minoranza e non tengono conto dei premi di controllo. Se si tratta di azioni non quotate o di partecipazioni non azionarie, è ben difficile reperire informazioni basate su transazioni avvenute. Pertanto, il parametro al quale più comunemente può farsi ricorso è quello costituito dal valore d'uso,

determinato in base all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri.

Le informative in nota integrativa

Per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

L'art. 2427, comma 1, del Codice civile impone di indicare nella nota integrativa:

- “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”;
- “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce quanto riportato in Tavola 2;
- “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio”.

Nella nota integrativa dovranno essere fornite, inoltre, informazioni sulle modalità utilizzate

Tavola 2 - Movimenti delle immobilizzazioni

Valori di inizio esercizio	Costo storico
	Fondo ammortamento
	Svalutazioni
	Rivalutazioni
	Valore Netto Contabile
Valori dell'esercizio	Acquisizioni
	Alienazioni
	Ammortamenti
	Spostamenti ad altre voci
	Svalutazioni
	Rivalutazioni
Valori di fine esercizio	Costo storico
	Fondo ammortamento
	Svalutazioni
	Rivalutazioni
	Valore Netto Contabile

per determinare il valore recuperabile, specificando:

- la durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitici dei flussi finanziari futuri;
- il tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori;
- il tasso di attualizzazione applicato;
- se del caso, fornire informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del *fair value*.

L'art. 2423, comma 4, del Codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.". Le società che adottano l'approccio semplificato dovranno dare menzione nella nota integrativa e indicare la durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri. Si dovrà fornire, inoltre, informazioni circa le decisioni

assunte in merito alla eventuale necessità di procedere alla verifica della recuperabilità dei cespiti per singoli rami d'azienda.

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata

L'art. 2427, comma 1, del Codice civile impone di indicare nella nota integrativa:

- "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";
- i movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce quanto riportato in Tavola 3.

L'art. 2423, comma 4, del Codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.".

Tavola 3 - Movimenti delle immobilizzazioni

Valori di inizio esercizio	Costo storico
	Fondo ammortamento
	Svalutazioni
	Rivalutazioni
	Valore Netto Contabile
Valori dell'esercizio	Acquisizioni
	Alienazioni
	Ammortamenti
	Spostamenti ad altre voci
	Svalutazioni
	Rivalutazioni
Valori di fine esercizio	Costo storico
	Fondo ammortamento
	Svalutazioni
	Rivalutazioni
	Valore Netto Contabile

Le suddette informative previste devono essere indicate anche dalle micro-imprese che redigono la nota integrativa.

Conclusioni

Allineandosi ai comportamenti delle aziende di maggiori dimensioni, con la nuova formulazione dell'OIC 9 anche le PMI hanno finalmente

un punto di riferimento chiaro ed importante per la corretta valutazione delle attività immobilizzate.

Viene soprattutto attribuita la consapevolezza dell'importanza di valutare con estrema precisione *assets* aziendali troppo spesso trascurati nelle aziende minori a scapito della corretta interpretazione della situazione economico-patrimoniale.

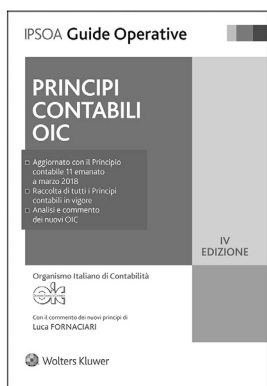
LIBRI

Principi contabili OIC

Raccolta di tutti i principi contabili

di L. Fornaciari e OIC

IV Edizione, Ipsoa Editore, 2018, pagg. 1450, € 95,00



Il volume contiene la versione integrale di tutti i 28 Principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità aggiornati con gli emendamenti emanati a fine 2017 e nel corso del 2018.

Si tratta delle regole contabili da applicare per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile.

La Guida include inoltre un commento d'autore ai principi emanati nel 2016 ed agli emendamenti pubblicati nel 2017 e nel 2018, utile per meglio comprendere

e interpretare le tecniche di redazione anche grazie agli esempi riportati.

Per ulteriori informazioni o per l'acquisto:

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsa.it/agenzie)
- **www.shopwki.it**